

# REGOLAMENTO\_EX ART. 3 DM 200/2012

Ente Ecclesiastico – **CONGREGAZIONE DELLE SUORE  
DI SANTA MARTA**

*(Adottato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento emanato con D.M. 19.11.2012 n. 200)*

Il/La sottoscritto/a **CARLA MARIA ROGGERO** nato/a a  
**CARBONARA SCRIVIA (AL) - il 17 / 10 /1947** in qualità di legale Rap-  
presentante dell'Istituto **CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA  
MARTA**

con sede in **ROMA** ( RM );

**Via Virginio Orsini , 15;**

**C.F. 02510770585 P.I. 01067681005** ;

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto;

- in virtù dei poteri conferiti dalle disposizioni del diritto canonico e sentito il  
proprio Consiglio Generalizio,

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 19.11.2012 n. 200,

pur non intendendo con il presente atto dare vita ad alcun "Ramo ONLUS"  
relativo all'Ente rappresentato,

**ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

## Articolo 1

L'Istituto persegue le proprie finalità di religione e culto anche attraverso  
l'espletamento di attività istituzionali, con modalità non commerciali, secondo  
il particolare carisma così come individuato dalle proprie Regole e Costitu-  
zioni e riconosciuto dal proprio atto di erezione a Ente Ecclesiastico.



Pagina | 1

AGENZIA  
DELLE  
ENTRATE  
COLLEZIONE  
PROVINCIALE  
DI ROMA  
Ufficio  
Territoriale di  
Roma 2  
Aurelio

21018

3

20.12.2012

REGISTRATO  
CON EURO

108,00

IL DIRIGENTE

DM

In virtù di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 917/1986, l'Istituto si qualifica come ente non commerciale.

## Articolo 2

Pagina | 2

Le suddette attività istituzionali sono o potranno essere esercitate nei seguenti settori:

- assistenziale;
- sanitario;
- didattico;
- ricettivo;
- culturale;
- ricreativo;
- sportivo.

Le attività potranno essere promosse e svolte anche mediante accordi e convenzioni con Enti Pubblici ed in collaborazione con altre realtà del settore non profit.

## Articolo 3

L'attività si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

- a)** il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; **b)**

l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionali salvo diversa destinazione imposta dalla legge, avuto particolare riguardo a quanto disposto dall' art. 20 della legge 20 maggio 1985, n°222.

Pagina | 3

#### Articolo 4

Le attività sono gestite con contabilità separata e l'esercizio amministrativo ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.

#### Articolo 5

Le attività istituzionali vengono svolte in immobili di proprietà dell'Ente che rimangono comunque nella disponibilità del medesimo anche per attività di religione e culto, pastorali e di apostolato.

**Roma, 20 Dicembre 2012**



Il / La Rappresentante Legale

*h. Carlotta Ruffino*